



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DI
PALAZZO AFFARI AI GIURECONSULTI**

CIG 8140967A7C – CUP E43F19000000005

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE

I^ TRANCHE

DOMANDA 1

Richiesta conferma modalità di sopralluogo in caso di costituendo RTI deciso successivamente: Si chiede conferma di quanto si evince dal disciplinare nelle seguenti disposizioni:

-“In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

-In caso di partecipazione in forma associata, è accettata sia l’attestazione di avvenuto sopralluogo intestata al raggruppamento sia quella intestata a uno dei componenti il raggruppamento.”

Si può intendere che qualora si decidesse di partecipare in costituendo RTI solo dopo aver preso visione dei luoghi in qualità di singolo operatore economico l'attestato rilasciato dalla committenza sarà valido anche per gli altri partecipanti all’ RTI?

RISPOSTA 1

Si. L’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Committenza a uno solo dei componenti il costituendo raggruppamento sarà considerato valido per tutto il RTI partecipante.

DOMANDA 2

- a) Il progettista può essere un ingegnere e/o uno studio di ingegneria (in possesso dei requisiti richiesti dal bando/disciplinare)?
- b) In caso di Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con un progettista o gruppo di progettazione è necessario che i/il professionisti/a compaia nel PASSOE e come intestatario della cauzione provvisoria? E deve fornire delega per effettuare il sopralluogo?



RISPOSTA 2

a) *Si. La progettazione esecutiva può essere affidata a uno dei soggetti elencati all'art. art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti dal bando.*

b) *Il progettista esterno, nei casi di RTI, deve comparire all'interno del PASSOE rilasciato al concorrente.*

In merito alla cauzione provvisoria il bando prevede che, in caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa sia intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio. Tuttavia, la cauzione provvisoria non è richiesta per l'attività di progettazione e pertanto può essere emessa senza che tra gli intestatari, compaia il progettista. In caso di RTI con altri operatori per attività diverse dalla progettazione, la fideiussione deve essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento.

Come precisato all'art. 11 del disciplinare il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. In caso di RTI con un progettista esterno, se quest'ultimo partecipa al sopralluogo deve essere appositamente delegato. Tuttavia, come precisato alla risposta n. 1, l'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato a uno solo dei componenti il costituendo raggruppamento sarà considerato valido per tutto l'RTI partecipante.

DOMANDA 3

Con riferimento all' articolo 7.2.2 del disciplinare: si chiede se è ritenuta valida la presenza nel team di lavoro la figura di un restauratore di beni culturali di cui all'elenco restauratori ex art.182 D. Lgs. 42/2004 rilasciato dal Ministero dei Beni Culturali.

RISPOSTA 3

Si. E' ritenuta valida la figura del restauratore di beni culturali di cui all'Elenco ex art. 182 D.Lgs. 42/2004. Si procederà a valutare l'attinenza con il settore di appartenenza.

DOMANDA 4

Con riferimento all' articolo 7.2.3 del disciplinare: si chiede conferma che l'importo di Euro 1.000.000,00 è riferito all'importo dei due lavori e non alle fatture emesse dal progettista.

RISPOSTA 4

Si conferma che l'importo di € 1.000.000,00 si riferisce alle opere progettate o dirette per la cat. E22.

DOMANDA 5

In riferimento all'offerta tecnica da presentare relativa alla gara in oggetto, si richiede:

- a) E' possibile premettere alla relazione tecnica una copertina e un indice che non rientrino nel conteggio delle 15 facciate disponibili?
- b) Per quanto riguarda la progettazione esecutiva, nell'offerta tecnica viene precisato che i curricula delle figure professionali non sono da conteggiare nel numero di pagine a disposizione per la relazione. Sono da considerarsi extra anche rispetto ai 5 elaborati grafici in A3 a disposizione a corredo della relazione?
- c) L'eventuale organigramma e cronoprogramma relativi alla progettazione richiesti a pag. 35 del disciplinare, sono da considerarsi extra anche rispetto ai 5 elaborati grafici in A3 a disposizione a corredo della relazione?
- d) La certificazione ISO 14001 da allegare a dimostrazione del possesso della stessa nel sub-criterio 7 dell'offerta tecnica, è da considerarsi extra anche rispetto ai 5 elaborati grafici in A3 a disposizione a corredo della relazione?

RISPOSTA 5

- a) *Si è possibile.*
- b) *Si conferma che i curricula dei progettisti non concorrono al numero massimo di pagine della relazione tecnica e sono da considerarsi aggiuntivi anche rispetto ai 5 elaborati grafici, in formato A3, che il concorrente può inserire nella busta dell'offerta tecnica.*
- c) *No, organigramma e cronoprogramma rientrano nel computo del numero di pagine massimo della relazione tecnica.*
- d) *Si. La eventuale presentazione della copia della certificazione ambientale ISO 14001 è da considerarsi non inclusa nel computo del numero massimo di pagine della relazione.*

DOMANDA 6

La relazione tecnica di massimo 15 facciate può contenere sia testo sia immagini/grafici/schemi?

RISPOSTA 6

Si. Nel limite massimo di pagine la relazione può contenere testo, immagini, schemi, ecc.



DOMANDA 7

La nostra società è in possesso di Categoria SOA OS2/A classifica IIIbis, possiamo partecipare alla gara come impresa singola o richiedete obbligatoriamente la categoria IV°?

RISPOSTA 7

Come già specificato all'articolo 7.2.1 del disciplinare, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto" alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Pertanto il possesso di certificazione SOA categoria OS2/A e classifica IIIbis soddisfa pienamente il requisito.

DOMANDA 8

Si richiedono indicazioni in merito al menzionato documento "Nullaosta Soprintendenza" riportato a pag. 5 del disciplinare di gara non rinvenuto tra la documentazione di gara.

RISPOSTA 8

Il documento "Autorizzazione Soprintendenza" è stato ora aggiunto nella sezione "Documenti di gara" della procedura sulla piattaforma Sintel.

Milano, 10/01/2020

Il Responsabile del procedimento

(Giovanni Pellegrinelli)

f.to digitalmente